

COMUNE DI ARENA PO  
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 7 in data: 30.04.2024	

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica

OGGETTO: Piano economico finanziario (P.E.F.) 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.

L'anno duemilaventiquattro addi trenta del mese di aprile alle ore 21.15 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
All'appello risultano:

1 - BELFORTI ALESSANDRO	Presente	8 - PIETRA CLAUDIO	Presente	
2 - BOTTANI ALESSANDRO	Presente	9 - POLITI FABIO	Presente	
3 - COVINI DAVIDE	Presente	10 - SCAGNI ANDREA	Assente	
4 - MALASPINA ALAN	Presente	11 - ZANGRANDI CLAUDIO	Assente	
5 - MARCHI CLAUDIO	Presente	12 -		
6 - MORGANTI VALERIA	Assente	13 -		
7 - NEGRI EMANUELA	Presente			

Totale presenti 8  
Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Sig. MUTTARINI GIAN LUCA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELFORTI ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

**COMUNE DI ARENA PO**

**PROVINCIA DI PAVIA**

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Segretario Comunale in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

*Piano economico finanziario (P.E.F.) 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.*

***ESPRIME***

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità contabile per le seguenti motivazioni:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**DOTT. Gian Luca Muttarini**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

**COMUNE DI ARENA PO**

**PROVINCIA DI PAVIA**

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Segretario Comunale in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

*Piano economico finanziario (P.E.F.) 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.*

***ESPRIME***

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità tecnica per le seguenti motivazioni:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**DOTT. Gian Luca Muttarini**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione Piano Economico Finanziario Pluriennale 2022 -2025 aggiornamento biennale 2024 2025 e tariffe della Tassa Rifiuti – TARI- per l’anno 2024”**

**Parere n. 7 del 29.04.2024**

Il giorno 29.04.2024, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Arena Po (PV) Dott.ssa Nunzia Vittoria Nicoletta Radoia nominata per il triennio 2024 - 2026 con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 29.12.2023 ha proceduto, da remoto e usufruendo della documentazione inerente pervenutagli tramite PEC dall’ufficio dell’area economica finanziaria e tributi dell’Ente in data 17.04.2024 all’esame della seguente richiesta: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione Piano Economico Finanziario Pluriennale 2022 -2025 aggiornamento biennale 2024 2025 e tariffe della Tassa Rifiuti – TARI- per l’anno 2024” comprensiva di allegati

esaminata la documentazione ricevuta,

#### **RICHIAMATA**

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), articolata in tre diverse entrate (IMU, TASI e TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, facendo salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;
- la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 493/2020, recante “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;
- la successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;
- la successiva deliberazione n. 389/2023, ARERA che ha approvato l’aggiornamento biennale 2024 -2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell’ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 31.05.2022 di individuazione dello schema regolatorio della gestione del servizio rifiuti per il periodo 2022-2025;

**VISTI**

- il riepilogo importo PEF 2024 e importo calcolo TARIFFE 2024:

Totale importo MTR-2 di ARERA 2024 calcolato è pari a:

$$\Sigma T_a = 248.314,00 \text{ €}$$

Totale importo per il calcolo delle TARIFFE 2024 è pari a:

$$\Sigma T_a = 246.293,00 \text{ € (meno MIUR e recupero evasione)}$$

PARTE VARIABILE	205.041,00 €
PARTE FISSA	41.252,00 €

- la Relazione di accompagnamento al PEF 2022 2025 aggiornamento biennale 2024 2025;

**CONSIDERATO**

- che, nella medesima proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, si intende procedere all'approvazione delle Tariffe TARI 2024, che risultano allegate;

Il Revisore Unico,

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario Pluriennale 2022 -2025 aggiornamento biennale 2024 2025 e tariffe della Tassa Rifiuti – TARI- per l'anno 2024"

Letto, approvato e sottoscritto.

Arena Po, 29 Aprile 2024

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Nunzia Vittoria Nicoletta Radoia

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 7 del 30.04.2024

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Arena Po non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (E.T.C.) sono in carico al Comune di Arena Po;

**Esaminato** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza e in qualità di E.T.C. – Ente Territorialmente Competente, il quale espone un costo complessivo per l'annualità 2024 di € **246.293,00** ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 248.314,00; all'importo di Euro 248.314,00 sono applicate le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2//DRIF/2021 quindi per un totale entrate tariffarie nette di Euro 246.293,00;

**Tenuto conto** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Preso atto** della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente, come da provvedimento di validazione del Revisore del Conti, ns.prot.2935 del 30 aprile 2024;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 29.04.2023;

**Visti** in particolare gli articoli 10 e 12 del citato Regolamento Comunale, relativi al calcolo della tariffa per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visto**, inoltre l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Richiamata** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

**Dato atto** che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 248.314,00 -
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 338,00 -
Entrate da recupero evasione tributaria	€ 1.682,00 -
Entrate da procedure sanzionatorie	€ -
Altre partite stabilite dall'ETC	€ -
Gettito imposta di soggiorno	€ -

**Totale gettito tari**

**€ 246.293,00**

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 35% a carico delle utenze domestiche;
- 65% a carico delle utenze non domestiche;

**Considerato che:**

- l'art. 1/c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pavia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

**Acquisito** il parere del Revisore dei Conti;



Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

Con la seguente votazione palese

Consiglieri presenti e votanti 8

Favorevoli: 8

Astenuti: 0

Contrari 0

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il seguente Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, validato dall'Ente territorialmente competente, con provvedimento del Revisore dei Conti, ns.prot.2935 del 30 aprile 2024;

	2024			2025		
	ARENA PO			ARENA PO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato EU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato EU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	25.712	-	25.712	49.700	-	49.700
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CIS	71.976	-	71.976	78.333	-	78.333
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	5.831	-	5.831	3.900	-	3.900
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CBD	82.151	-	82.151	51.517	-	51.517
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO <sup>OP</sup> <sub>VAR</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO <sup>OP</sup> <sub>VAR</sub>	577	-	577	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO <sup>OP</sup> <sub>IN</sub>	16.517	-	16.517	12.825	-	12.825
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti - AR	4.270	-	4.270	2.224	-	2.224
Fattore di sharing - b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing - b(AR)	2.562	-	2.562	1.334	-	1.334
Ricavi derivanti da competitività riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR <sub>u</sub>	28.341	-	28.341	12.950	-	12.950
Fattore di sharing - u	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di sharing - b(1+u)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti da competitività riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(1+u)AR <sub>u</sub>	18.705	-	18.705	8.547	-	8.547
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCb <sub>VAR</sub>	4.769	-	4.769	7.101	-	7.101
Oneri relativi attività indettabile - PARTE VARIABLE	-	20.466	20.466	-	17.868	17.868
Recupero della [17a]-[18ma] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	-
<b>[17a] totale delle entrate facili relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/II</b>	<b>184.257</b>	<b>20.466</b>	<b>204.723</b>	<b>172.474</b>	<b>17.868</b>	<b>210.343</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CCL	-	-	-	843	-	843
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARG	-	16.862	16.862	-	23.490	23.490
Costi generali di gestione - CGG	5.914	1.063	6.977	9.166	383	9.549
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi - CO <sub>AL</sub>	66	-	66	72	-	72
Costi comuni - CC	5.950	17.926	23.906	9.286	23.673	33.111
Ammortamenti - Amm	7.173	-	7.173	9.548	-	9.548
Accantonamenti - Acc	-	-	-	-	6.187	6.187
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	6.187	6.187
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o da contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per attività in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	5.599	148	5.747	6.323	239	6.562
Remunerazione delle immobilizzazioni in conto - R <sub>IC</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CR <sub>PROPRIO</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CR	12.772	148	12.919	15.871	6.426	22.297
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO <sup>OP</sup> <sub>FIS</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO <sup>OP</sup> <sub>FIS</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO <sup>OP</sup> <sub>FIS</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCb <sub>FIS</sub>	649	-	649	1.385	-	1.385
Oneri relativi attività indettabile - PARTE FISSA	-	4.117	4.117	-	4.117	4.117
Recupero della [17a]-[18ma] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<b>[17a] totale delle entrate facili relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/II</b>	<b>19.401</b>	<b>22.190</b>	<b>41.591</b>	<b>26.474</b>	<b>35.259</b>	<b>61.753</b>
<b>[17a] + [17b] - prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/II</b>	<b>239.410</b>	<b>42.656</b>	<b>302.067</b>	<b>275.014</b>	<b>53.147</b>	<b>328.161</b>
<b>[17a] + [17b] - dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/II</b>	<b>205.457</b>	<b>42.656</b>	<b>248.114</b>	<b>218.908</b>	<b>53.147</b>	<b>272.055</b>
Grandezza fisico-tecnica						
raccolta differenziata - %			30%			32%
q <sub>2,2</sub> - ton			1.027,06			1.012,15
costo unitario effettivo - CUEff <sub>eff</sub> /t/g			22,08			22,40
Benchmark di riferimento [cent€/t/g] (tabbello standard/costo medio settore)			23,67			23,71
Coefficiente di graduatoria						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y <sub>1</sub>			-0,19			-0,19
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y <sub>2</sub>			-0,14			-0,14
totale - y			-0,33			-0,33
Coefficiente di graduatoria - (1+y)			0,67			0,67
Verifica del limite di crescita						
IP <sub>1</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>2</sub>			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Q <sub>2</sub>			2,50%			2,50%
coeff. per la valutazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>2</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 114/20 - C <sub>114</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione - CFI <sub>2</sub>			4,50%			4,50%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			9,10%			9,10%
[17a]			1.094,0			1.094,0
[17b]			243.314			222.135
[17a] + [17b]			167.992			206.723
[17a] + [17b] - prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/II			58.741			41.591
[17a] + [17b] - dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/II			226.733			243.314
[17a] / [17b]			1,0942			1,0419
[17a] - (entrate facili relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-2)			248.314			272.135
[17a] + [17b] - prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/II			248.314			272.135
[17a] + [17b] - dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/II			248.314			272.135
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/2017/2021 - parte variabile			1.682			990
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/2017/2021 - parte fissa			338			291
<b>[17a] - totale delle entrate facili relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/2017/2021</b>			<b>205.041</b>			<b>209.293</b>
<b>[17b] - totale delle entrate facili relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/2017/2021</b>			<b>41.252</b>			<b>61.462</b>
<b>[17a] + [17b] - totale delle entrate facili dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/2017/2021</b>			<b>246.293</b>			<b>270.755</b>
<b>Aliviu e senza Ciclo Integrato EU</b>						
Macro Indicatore II						
II			1,04			1,04
Calcolo II di partenza						
AR <sup>MACRO</sup> <sub>II</sub>			27.732			
CR <sup>MACRO</sup> <sub>II</sub>			91.745			
II di partenza			30,42%			
Classe di partenza II			F			
Obiettivo			33,92%			33,92%
Classe obiettivo			F			F

3) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario, sarà assicurata in via previsionale con le tariffe TARI;

Successivamente con la seguente votazione palese

Consiglieri presenti e votanti	8
Favorevoli:	8
Astenuti:	0
Contrari:	0

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000

# **Comune di ARENA PO**

## **Provincia di PAVIA**

### **RELAZIONE FINALE DI ACCOMPAGNAMENTO**

**al Piano Economico Finanziario 2022-2025**  
**per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti**

**Aggiornamento tariffario biennale 2024/2025**

**Ai sensi della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif come integrata e modificata dalla  
Deliberazione 3 Agosto 2023 n. 389/2023/R/Rif**

## Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa (ETC) .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Descrizione dei servizi forniti (G) .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G) .....</b>	<b>3</b>
3.1	Costi di competenza dell'Ente/Comune.....	3
<b>4</b>	<b>Attività di validazione (ETC) .....</b>	<b>3</b>
4.1	Attività di validazione svolta .....	3
4.2	Rettifiche di validazione .....	4
<b>5</b>	<b>Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC) .....</b>	<b>4</b>
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	4
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	5
5.1.2	Coefficienti <b>QL</b> (variazioni delle caratteristiche del servizio) e <b>PG</b> (variazioni di perimetro gestionale).....	6
5.1.3	Coefficiente <b>C116</b> .....	7
5.1.4	Coefficiente <b>CRI</b> .....	7
5.1.5	Conclusioni sul limite alla crescita.....	7
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità .....	8
5.2.1	Componente previsionale <b>CO116</b> .....	8
5.2.2	Componente previsionale <b>CQ</b> .....	8
5.2.3	Componente previsionale <b>COI</b> .....	8
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni .....	8
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	9
5.4.1	Determinazione del fattore <i>b</i> .....	9
5.4.2	Determinazione del fattore <i>ω</i> .....	9
5.5	Conguagli .....	10
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	10
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	10
5.8	Rimodulazione dei conguagli .....	10
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale .....	11
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	11
5.11	Ulteriori detrazioni .....	11
5.12	Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata .....	11
<b>6</b>	<b>Annotazioni .....</b>	<b>12</b>

## 1 Premessa (ETC)

La presente relazione viene predisposta secondo lo schema tipo della relazione di accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione del 6 novembre 2023 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.1/2023 - DTAC (Allegato 2 - "Schema tipo della Relazione di Accompagnamento"), al fine di consentire a ARENA PO, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (di seguito: PEF) illustrando sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica richiesta da ARERA e i valori desumibili dalla documentazione contabile sia le evidenze contabili sottostanti.

Di conseguenza, alla presente relazione vengono allegati:

- il PEF relativo alla gestione (Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025) secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determinazione del 6 novembre 2023 n.1/2023 - DTAC, compilato dal Gestore per quanto di sua competenza e completato dall'Ente scrivente;
- la dichiarazione di veridicità, predisposta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 della Determinazione del 6 novembre 2023 n.1/2023 - DTAC, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Il Gestore operante è BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL.

## 2 Descrizione dei servizi forniti (G)

Con riferimento alla descrizione dei servizi forniti dal Gestore e alle modalità di predisposizione dell'aggiornamento biennale del PEF *Grezzo* 2024-2025 si rimanda alla Relazione di Accompagnamento redatta da BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL allegata alla presente relazione.

## 3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Con riferimento ai dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario e a tutte le informazioni richieste dal paragrafo 3 dello schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione del 6 novembre 2023 n.1/2023 - DTAC di ARERA si rimanda alla Relazione di Accompagnamento redatta dal Gestore e al PEF 2024-2025 compilato dal Gestore stesso per quanto di sua competenza allegati alla presente relazione.

### 3.1 Costi di competenza dell'Ente/Comune

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dall'Ente/Comune e rappresentati nel bilancio 2022, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nel *Tool* di calcolo - Allegato 1 della Determinazione del 6 novembre 2023 n.1/2023 - DTAC, allegato alla presente relazione.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, l'Ente/Comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR aggiornato,
- ha considerato i cespiti di proprietà ed utilizzati dall'Ente/Comune.

## 4 Attività di validazione (ETC)

### 4.1 Attività di validazione svolta

Alla luce dei documenti prodotti dal Gestore, l'Ente scrivente, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, esaminando nel dettaglio i dati e le informazioni comunicati e le evidenze contabili sottostanti.

Nel dettaglio, l'ETC ha verificato:

- La provenienza da fonti contabili obbligatorie dei dati prodotti dal Gestore avvalendosi di documenti aziendali:
  - ◆ certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti;
- La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie o fonti contabili interne per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal Gestore stesso;
- La rigorosa applicazione da parte del Gestore del metodo identificato dal MTR-2 aggiornato per l'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall'art. 7 dello stesso;
- La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 del MTR-2 aggiornato;
- La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 del MTR-2 aggiornato;
- I *driver* di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- I *driver* di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- I costi sostenuti dal Gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione;
- Il dettaglio di quanto inserito nella componente  $CO_{AL}$ ;
- I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti di sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
- Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria  $AR$  così come individuato dall'art. 2.2 del MTR-2 aggiornato, ovvero *"[...] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]";*
- I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal Gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti e con il piano degli investimenti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso;
- Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni;
- I costi d'uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal Gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso;
- I *driver* di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- I *driver* di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- Il corretto trattamento dei beni in *leasing* secondo quanto previsto dal MTR-2 aggiornato;

#### 4.2 Rettifiche di validazione

Alla luce delle verifiche effettuate, l'Ente scrivente non ha richiesto al Gestore di effettuare modifiche.

### 5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

#### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR-2 aggiornato il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale identificato in  $(1 + \rho_a)$ .

Il parametro  $\rho_a$  è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- $rpi_a$  è il tasso di inflazione programmata, pari al 2,7%;
- $X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- $QL_a$  è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore massimo pari a 4%, nei limiti della tabella di cui al comma 4.3 del MTR-2 aggiornato;

- $PG_a$  è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore massimo pari a 3%, nei limiti della tabella di cui al 4.3 del MTR-2 aggiornato.

Inoltre, ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , per la determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $CRI_a$ , per tenere conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-2 aggiornato, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.6.

I valori delle entrate tariffarie relative all'aggiornamento biennale 2024-2025 sono rappresentate nel PEF allegato, così come l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite alla crescita:

*Tabella 1 Entrate tariffarie di riferimento e entrate tariffarie massime applicabili*

Componente	Descrizione	PEF 2024	PEF 2025
$\sum T_a$	Entrate tariffarie di riferimento	248.314	272.136
$\sum T_{max}$	Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	248.314	272.136

Nei paragrafi che seguono sono riportate le considerazioni in merito alla determinazione dei singoli coefficienti che compongono il parametro  $\rho_a$ , incluso il coefficiente di recupero dell'inflazione  $CRI$ , introdotto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF di ARERA.

#### 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente, in conformità all'art. 5 del MTR-2 aggiornato, tenendo conto:

- del confronto tra il costo unitario effettivo ( $CU_{eff}$ ) della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, come rappresentato nel PEF allegato,
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi,

ha determinato il valore del coefficiente di recupero di produttività nella misura indicata nel PEF allegato.

*Tabella 2 Valorizzazione del coefficiente di recupero della produttività*

Coefficiente	Descrizione	PEF 2024	PEF 2025
$X_a$	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%	0,1%

In particolare, con riferimento agli indicatori di qualità ambientale della gestione, si precisa che l'art. 5.1 b) del MTR-2 aggiornato definisce:

- $\gamma_{1,a}$ , parametro che esprime il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- $\gamma_{2,a}$ , parametro che rappresenta il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

I coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ , come previsto dall'art. 3.1 del MTR-2 aggiornato, possono assumere i seguenti valori, in relazione al giudizio soddisfacente o insoddisfacente che l'Ente può attribuire:



Tabella 3 intervalli di valorizzazione dei coefficienti di qualità ambientale

Coefficiente	Descrizione	Giudizio SODDISFACENTE	Giudizio NON SODDISFACENTE
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	[-0,2 ; 0]	[-0,4 ; -0,2]
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	[-0,15 ; 0]	[-0,3 ; -0,15]

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l'Ente scrivente ha attribuito il giudizio di soddisfazione così come riscontrabile nel *Tool* di calcolo allegato alla presente relazione e ha di conseguenza valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato.

In tale valorizzazione, in particolare ai fini della valutazione del parametro  $\gamma_{2,a}$ , l'Ente ha applicato quanto previsto dall'art. 3.1bis del MTR-2 aggiornato con riferimento alla valorizzazione del macro-indicatore R1 ovvero alla "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore" di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF, calcolato sulla base dei dati del 2022 così come rappresentato nel *Tool* di calcolo.

Tabella 4 Valorizzazione dei coefficienti di qualità ambientale

Coefficiente	Descrizione	PEF 2024	PEF 2025
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE

### 5.1.2 Coefficienti $QL$ (variazioni delle caratteristiche del servizio) e $PG$ (variazioni di perimetro gestionale)

Essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore del coefficiente  $QL_a$  concorrente al calcolo del  $\rho_a$  assume il valore pari a 2,50%.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro costituite dalla variazione delle attività effettuate dal Gestore, il valore del coefficiente  $PG_a$  concorrente al calcolo del  $\rho_a$  assume il valore pari a 0%.

Sulla base di quanto sopra indicato l'ETC ha definito il quadrante di riferimento della gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 secondo quanto previsto dall'articolo 4.3 del MTR-2 aggiornato così come rappresentato nel *Tool* di calcolo allegato alle presente relazione.

		PERIMETRO GESTIONALE (PG <sub>a</sub> )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL <sub>a</sub> )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

### 5.1.3 Coefficiente C116

Nella redazione dell'aggiornamento biennale del PEF 2024 – 2025 l'Ente ha deciso di valorizzare a zero il coefficiente C116<sub>a</sub>.

### 5.1.4 Coefficiente CRI

Come previsto dall'art. 4.4bis del MTR-2 aggiornato, ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CRI<sub>a</sub> al fine di tenere conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione.

Tale coefficiente è valorizzabile entro il limite del 7%, con il limite complessivo sul valore del coefficiente  $\rho_a$  definito all'art. 4.4bis del MTR-2 aggiornato.

L'Ente ha deciso di valorizzare il coefficiente CRI<sub>a</sub> nella misura indicata nel PEF allegato alla luce dei maggiori costi causati dalla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione sostenuti negli anni 2022 e 2023.

Tabella 5 Valorizzazione del coefficiente CRI<sub>a</sub>

Coefficiente	Descrizione	PEF 2024	PEF 2025
CRI <sub>a</sub>	Coefficiente per tenere conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione	4,50%	4,50%

### 5.1.5 Conclusioni sul limite alla crescita

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, l'Ente ha valorizzato il parametro  $\rho_a$  come rappresentato nella seguente tabella:

Tabella 6 Dettaglio dei coefficienti utilizzati per la determinazione del limite alla crescita

Coefficiente	Descrizione	PEF 2024	PEF 2025
$rpi_a$	Tasso di inflazione programmata	2,7%	2,7%
$X_a$	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%	0,1%
$QL_a$	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	2,50%	2,50%
$PG_a$	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%	0%
$C116_a$	Coefficiente per gli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20	0%	0%
$CRI_a$	Coefficiente per tenere conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione	4,50%	4,50%
$\rho_a$	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	9,6%	9,6%

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 aggiornato per l'anno 2024, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

## 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del MTR-2 aggiornato, l'Ente, anche su proposta del Gestore, ha valorizzato le componenti di natura previsionale come di seguito specificato.

### 5.2.1 Componente previsionale $CO_{116}$

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente non ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale  $CO_{116,TV,a}^{exp}$  e  $CO_{116,TF,a}^{exp}$ .

### 5.2.2 Componente previsionale $CQ$

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale  $CQ_{TV,a}^{exp}$  e  $CQ_{TF,a}^{exp}$ .

### 5.2.3 Componente previsionale $COI$

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$ .

## 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente ha analizzato le vite utili dei cespiti valorizzate dal Gestore verificando il rispetto:

- delle tabelle previste negli artt. 15.2 e 15.3 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;

- del criterio indicato dall'art. 15.4 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Non sono state utilizzate le deroghe previste dagli artt. 15.5 e 15.6 del MTR-2 aggiornato che consentono l'adozione di vite utili inferiori o superiori rispetto a quelle regolatorie.

#### 5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente scrivente deve definire le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Di conseguenza, devono essere definiti i fattori:

- $b$ , fattore di *sharing* dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia ( $AR$ ), che può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,3, 0,6]$ ;
- $b(1+\omega)$ , fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, dove  $\omega$  è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri di qualità ambientale  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  di cui al paragrafo 5.1.1;  $\omega$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1, 0,4]$ .

##### 5.4.1 Determinazione del fattore $b$

Il fattore di *sharing* dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia è stato valorizzato come rappresentato nel PEF allegato.

Tabella 7 Valorizzazione del coefficiente di *sharing*  $b$

Coefficiente	Descrizione	PEF 2024	PEF 2025
$b$	Gestore 1 - Coefficiente di <i>sharing</i> della componente $AR$	0,60	0,60

La valorizzazione del fattore di *sharing* è stata effettuata considerando congiuntamente:

- l'esigenza di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia derivante da rifiuti ( $AR$ ) con specifico riferimento al contributo dell'output recuperato (materiali o energia) al raggiungimento dei target europei;
- la sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti.

##### 5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$

La valorizzazione del coefficiente di *sharing*  $\omega$  è stata effettuata, come previsto dalla tabella di cui all'art. 3.1 del MTR-2 aggiornato, considerando congiuntamente gli indicatori di qualità ambientale del Gestore, per la valorizzazione dei quali si rinvia al paragrafo 5.1.1:

- $\gamma_{1,a}$ , che esprime il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- $\gamma_{2,a}$ , che rappresenta il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

Il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance* è stato conseguentemente valorizzato, in base a quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 3.2 del MTR-2 aggiornato, come esposto nel PEF allegato.

Tabella 8 Valorizzazione del coefficiente di sharing  $\omega$

Coefficiente	Descrizione	PEF 2024	PEF 2025
$\omega$	Gestore 1 - Coefficiente di <i>sharing</i> della componente $AR_{SC}$	0,1	0,1

## 5.5 Conguagli

Le componenti di conguaglio  $RCtot_{TV,a}$ , relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, e  $RCtot_{TF,a}$ , relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, sono state determinate secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 18 e dall'art.19 del MTR-2 aggiornato, come esposto nel PEF allegato.

Tabella 9 Determinazione delle componenti a conguaglio dei costi variabili

Componente	PEF 2024	PEF 2025
<b>Conguaglio relativo ai costi variabili (<math>RCtot_{TV,a}</math>)</b>	<b>4.759</b>	<b>7.101</b>

Tabella 10 determinazione delle componenti a conguaglio dei costi fissi

Componente	PEF 2024	PEF 2025
Recupero $WACC$ , $WACC_{RID}$ , $Kd^{real}$	<b>649</b>	<b>1.385</b>
<b>Conguaglio relativo ai costi variabili (<math>RCtot_{TF,a}</math>)</b>	<b>5.408</b>	<b>8.486</b>

## 5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente scrivente ha verificato che il PEF allegato consenta il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, secondo quanto disposto dall'art. 27.5 del MTR-2 aggiornato.

L'analisi della documentazione trasmessa dal Gestore non evidenzia elementi per cui debba ritenersi che il PEF allegato, con particolare riferimento delle entrate tariffarie riconoscibili, sia in contrasto con il criterio dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

## 5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente scrivente, considerando che ai sensi dell'art 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF: *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori..."*, intende avvalersi di tale facoltà applicando valori inferiori rispetto a quelli ottenuti in applicazione del MTR-2 aggiornato.

L'Ente scrivente intende non applicare le entrate tariffarie risultanti dall'applicazione del MTR-2 aggiornato e intende pertanto avvalersi della facoltà prevista dall'art 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF: *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori"*, non riconoscendo dei valori al gestore.

## 5.8 Rimodulazione dei conguagli

Ai fini della quantificazione delle componenti  $RCtot_{TV,a}$  e  $RCtot_{TF,a}$  descritte al paragrafo 5.5, l'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal Gestore, determinare l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, nonché eventualmente

prevedendo le modalità per il recupero degli stessi anche successivamente al 2025, così come previsto dall'art.17.2 del MTR-2 aggiornato.

L'Ente scrivente non intende avvalersi della facoltà di rimodulazione dei conguagli prevista dall'art. 17.2 del MTR-2 aggiornato.

### 5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente scrivente non intende avvalersi della facoltà di rimodulazione delle entrate tariffarie prevista dall'art. 4.5 del MTR-2 aggiornato.

### 5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Così come indicato al paragrafo 5.1.4 della presente relazione non risulta necessario il superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie.

### 5.11 Ulteriori detrazioni

Si fornisce inoltre il dettaglio relativo alle eventuali entrate presenti nel Bilancio dell'Ente/Comune da sottrarre, in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2021 e come rappresentate nel PEF allegato alla presente relazione (*Tool* di calcolo).

Tabella 11 Dettaglio delle voci di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2021

TIPOLOGIA ENTRATE	PEF 2024	PEF 2025
Contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali <sup>1</sup> – altre entrate	521,64	445,09
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	1.499,02	835,33

Non sono presenti nel Bilancio dell'Ente/Comune entrate da sottrarre, in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2021.

### 5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'Ente illustra le modalità di quantificazione del valore di partenza  $H_{2024}$  e la conseguente assegnazione degli obiettivi di mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 della deliberazione del 3 agosto 2023 389/2023/R/RIF – "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)".

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
$H_a$	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0.010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0.015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0.020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0.025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0.030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0.035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0.040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0.050$

In particolare, per il calcolo del valore di partenza  $H_{2024}$  sono stati utilizzati i dati richiesti disponibili in relazione all'annualità 2022. Nel dettaglio sono state effettuate le opportune stime utili alla valorizzazione delle grandezze richieste per il calcolo così come rappresentate nel *Tool* di calcolo.

<sup>1</sup> Rif. Articolo 33 bis del Decreto-Legge 248/07

Di conseguenza il valore di partenza  $H_{2024}$  e l'assegnazione degli obiettivi di mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) sono rappresentati nel *Tool* di calcolo allegato alla presente relazione.

Macro Indicatore E1			
A1		1,04	1,04
Calcolo H di partenza			
AR <sup>MC</sup> di		27.732	
CRD <sup>MC</sup> di		91.746	
H di partenza		10,2%	
Classe di partenza H		F	
Obiettivi			
Classe obiettivo		33,2%	34,2%
		F	F

6 Annotazioni

Si precisa che nel presente PEF pluriennale non sono stati inseriti costi per attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui al comma 6.4 del MTR-2 aggiornato.

Di seguito riepilogo importo PEF 2024 e importo calcolo TARIFFE 2024:

Totale importo MTR-2 di ARERA 2024 calcolato è pari a:

$\Sigma T_{\alpha} = 248.314,00 \text{ €}$

Totale importo per il calcolo delle TARIFFE 2024 è pari a:

$\Sigma T_{\alpha} = 246.293,00 \text{ € (meno MIUR e recupero evasione)}$

PARTE VARIABILE	205.041,00 €
PARTE FISSA	41.252,00 €

Di seguito dettaglio importi:

	2024			2025		
	ARENA PO			ARENA PO		
	Costi delle gestioni diversori dal Comune	Costi delle gestioni	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi delle gestioni diversori dal Comune	Costi delle gestioni	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	25.712	-	25.712	48.700	-	48.700
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	71.976	-	71.976	78.333	-	78.333
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	5.831	-	5.831	3.900	-	3.900
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	82.151	-	82.151	51.517	-	51.517
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CRD <sup>EFF</sup> MIS, RE	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CRD <sup>EFF</sup> RE	517	-	517	-	-	-
Costi operativi locum tenens variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CRD <sup>EFF</sup> RE	16.517	-	16.517	12.025	-	12.025
Proventi dalla vendita di materiale ed esergio derivante da rifiuti AR	4.270	-	4.270	2.224	-	2.224
Fattore di Sharing $\lambda$	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi dalla vendita di materiale ed esergio derivante da rifiuti dopo sharing $\lambda/(AR)$	2.562	-	2.562	1.334	-	1.334
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sup>MC</sup>	28.341	-	28.341	12.950	-	12.950
Fattore di Sharing $\omega$	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing $\lambda/(AR)$	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $\lambda/(AR)$	18.705	-	18.705	8.547	-	8.547
Componente a congegno relativa ai costi variabili RCOT <sup>EFF</sup> RE	4.753	-	4.753	7.101	-	7.101
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	20.466	20.466	-	17.888	17.888
Recupero della (ET+ETmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
TIVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del.	186.257	20.466	206.723	192.434	17.888	210.383

Gradazione fisico-tecnica					
Raccolta differenziale $\Delta$					
$q_{\Delta} = 1,00$					
costo unitario effettivo - $Cost_{eff}$ $kontg$		1.021,06		1.012,15	
Branco unit di riferimento (costo) $g$ (fabbisogno standard costo medio settore)		22,08		22,40	
		23,81		23,71	
Coefficiente di gradabilità					
relazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziale $r$		-0,19		-0,19	
relazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $r_r$		-0,14		-0,14	
Totale $r$		-0,33		-0,33	
Coefficiente di gradabilità $(r_{eff})$		0,67		0,67	
Verifica del limite di crescita					
$PR_{eff}$		2,1%		2,1%	
coefficiente di recupero di produttività $X_{eff}$		0,90%		0,90%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $GI_{eff}$		2,50%		2,50%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del parametro gestionale $PG_{eff}$		0,00%		0,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{eff}$		0,00%		0,00%	
coeff. per recupero inquinanti $CRI_{eff}$		4,50%		4,50%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $p$		3,602		3,602	
$(r_{eff})$		1,0360		1,0360	
$ET_{eff}$		249.314		272.136	
$ET_{eff} - r$		151.332		206.123	
$ET_{eff} - r$		18.741		41.531	
$ET_{eff} - r$		226.793		248.314	
$ET_{eff} - r_{eff}$		1,0352		1,0352	
$ET_{max}$ (entrate tariffarie maxime applicabili nel rispetto del limite di crescita) delta $(ET_{eff} - ET_{max})$		249.314		272.136	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		156.257		20.466	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		19.401		22.130	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		41.591		26.494	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		248.314		233.863	
IVA dopo distribuzione delta $(ET - ET_{max})$		205.257		32.652	
IVA dopo distribuzione delta					

Macro Indicatore RI			
RI	1,04	1,04	
Calcolo H di partenza			
AR***sc_ei	27.732		
CRD***sc_ei	31.746		
H di partenza	30,2%		
Classe di partenza H	F		
Obiettivi	32,2%		36,2%
Classe obiettivo	F		F



**DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ<sup>1</sup>**

*DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 1/2023/DTAC*

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALESSANDRO BELFORTI

NATO/A A PIACENZA

IL 22.08.1967

RESIDENTE IN ARENA PO (PV)

VIA FORNACE, 5

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI ARENA PO

AVENTE SEDE LEGALE IN ARENA PO (PV) – P.ZZA VITTORIO EMANUELE 14

CODICE FISCALE 84000500185 CODICE ISTAT 018005

TELEFAX 038570580 TELEFONO 0385270005

INDIRIZZO E-MAIL SEGRETERIA@COMUNEARENAPO.IT

**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE  
DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI  
DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI**


**DICHIARA**

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 17/04/2024, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

DATA 24/04/2024

IN FEDE



---

<sup>1</sup> Modello per gli enti in regime di contabilità pubblica.

**OGGETTO: Parere: "Atto di validazione PEF 2022 2025 aggiornamento biennale 2024 2025"**

**Parere n. 8 del 29.04.2024**

Il giorno 29.04.2024, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Arena Po (PV) Dott.ssa Nunzia Vittoria Nicoletta Radoia nominata per il triennio 2024 - 2026 con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 29.12.2023,

**PREMESSO**

- ai sensi del già richiamato art. 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019, la procedura di validazione consiste "[...] nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario [...]";
- con deliberazione n. 363/2021/R/rif. del 03.08.2021 l'autorità di regolazione energia reti e ambiente ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- le nuove regole definiscono le nuove modalità di redazione dei PEF che passano dall'essere annuali ad essere pluriennali e la copertura sarà 2022-2025. Pertanto, dovranno evidenziati i costi del servizio determinati con la regola del costo efficiente, vale a dire del costo risultante da scritture contabili obbligatorie a consuntivo, relative al secondo anno precedente;
- con deliberazione n. 389/2023/R/rif. del 03.08.2021 l'autorità di regolazione energia reti e ambiente ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per l'aggiornamento biennale 2024-2025, del periodo regolatorio 2022-2025;
- è stata fornita dal Comune Arena Po la documentazione propedeutica alla validazione del PEF 2024-2025 ed in particolare:
  - ✓ PEF 2024-2025 predisposto dall'Ente Territorialmente Competente e relativa Relazione di accompagnamento;
  - ✓ Dichiarazione di veridicità, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Arena Po;
  - ✓ Relazione di accompagnamento PEF 2024 205;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

la sottoscritta Revisore dei Conti ha provveduto all'analisi della documentazione ricevuta procedendo, in particolare, all'esame dei profili di cui:

- all'art. 6 della delibera ARERA 443/2019, rispetto della procedura di approvazione e nel dettaglio accertando la conformità:
  - ✓ della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante, di cui all'appendice 3 della delibera 443/2019;
  - ✓ della relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, di cui all'appendice 2 della delibera 443/2019;
- all'art. 18.2 del MTR, presenza dei contenuti minimi del PEF 2024-2025, e nel dettaglio, verificando l'esistenza:
  - ✓ del programma e del piano finanziario degli investimenti;

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
BELFORTI ALESSANDRO**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
MUTTARINI GIAN LUCA**

---

Firmato da:  
BELFORTI ALESSANDRO  
Codice fiscale: BELFORS22223881  
Valido da: 30-08-2021 11:52:38 a: 30-08-2028 00:00:00  
Certificato emesso da: InfoCertem, Qualified Electronic Signature CA, InfoCertem S.p.A., IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-05-2024 13:38:11  
Motivo: Approvo il documento

Firmato da:  
GIAN LUCA MUTTARINI  
Codice fiscale: MUTTGLC83C25G388L  
Valido da: 31-01-2022 09:44:15 a: 31-01-2025 09:44:15  
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-05-2024 13:00:50  
Motivo: Approvo il documento

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 02.05.2024 al 17.05.2024

Addì, 02.05.2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
MUTTARINI GIAN LUCA**

---

Firmato da:  
GIAN LUCA MUTTARINI  
Codice fiscale: MUTTGLC83C25G388L  
Valido da: 31-01-2022 09:44:15 a: 31-01-2025 09:44:15  
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-05-2024 13:01:33  
Motivo: Approvo il documento

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente deliberazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li . . .

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
MUTTARINI GIAN LUCA**